

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 210</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MARTINAT, VALENSISE, ABBATANGELO, SOSPIRI, STAITI  
di CUDDIA delle CHIUSE, TATARELLA, BOETTI VILLANIS  
AUDIFREDI, MUSCARDINI PALLI**

*Presentata il 19 luglio 1983*

**Norme per l'ampliamento dei casi di assunzione al lavoro  
con richiesta nominativa**

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Il sempre più completo inserimento dell'Italia nella Comunità europea comporta la necessità di una progressiva e costante revisione della nostra legislazione per adeguarla ai principi ed ai criteri che presiedono agli analoghi istituti negli altri paesi europei.

Vogliamo, oggi, considerare il settore delle assunzioni al lavoro che, in Italia, è regolato ancora dalla legge del 29 aprile 1949, n. 264, dove al suo articolo 14 è stato posto il principio per cui « la richiesta di lavoratori deve essere numerica per categoria e qualifica professionale » e, subito dopo, i casi in cui, invece, è ammessa in modo estremamente limitato quella nominativa.

Questo criterio è stato successivamente confermato nello « Statuto dei lavoratori » (legge 20 maggio 1970, n. 300) che all'articolo 34 precisa che « le richieste nominative di mano d'opera da avviare al lavoro

sono ammesse esclusivamente per i componenti del nucleo familiare del datore di lavoro, per i lavoratori di concetto e per gli appartenenti a ristrette categorie di lavoratori altamente specializzati, da stabilirsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ».

Lo stesso principio è stato ripreso dall'articolo 5 della legge 1° giugno 1977, n. 285, sulla occupazione giovanile, per cui oggi il nostro sistema di avviamento al lavoro è per larghissima parte dominato dalla richiesta numerica. Detta richiesta è oggi regolata e controllata dagli uffici di collocamento che in moltissime zone d'Italia sono diventati veri e propri centri di potere mafioso e politico. Per modificare quindi detta logica e per seguire la consequenzialità di questa impostazione sulla proposta di legge in oggetto basti far mente che: « La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni » (Co-

stituzione, articolo 35) e « riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare... alla gestione dell'azienda » (Costituzione, articolo 46). Ora tutelando il lavoro, quello dell'imprenditore e del lavoratore, ed elevando quest'ultimo a collaboratore dell'azienda, si pone inequivocabilmente il principio del rapporto personale, e non numerico, fra imprenditore e prestatore d'opera.

Il problema è altamente interessante anche perché negli altri paesi della CEE è già stato affrontato e risolto secondo questi criteri, che sono compresi anche nella nostra Carta costituzionale ed alla quale la legislazione italiana sull'avviamento al lavoro dovrà allinearsi.

Pertanto, seguendo questa linea di tendenza, si è elaborata la presente proposta di legge che segna un momento di transazione fra l'attuale sistema italiano, basato per la massima parte sulla richiesta numerica, e quello in vigore nella CEE, proponendo la seguente soluzione:

il datore di lavoro può fare richiesta nominativa;

la richiesta nominativa determina in ogni caso l'automatico passaggio del lavoratore al primo o al secondo oppure al terzo livello della categoria cui appartiene, con le relative mansioni e retribuzioni;

quando sia fatta richiesta nominativa di un lavoratore già appartenente al primo o al secondo oppure al terzo livello della categoria sua propria, questi non può essere impiegato in mansioni inferiori a quelle del livello di provenienza.

Come si vede, la proposta, in sé, contiene anche un valido incentivo al miglioramento professionale del lavoratore che può elevare la propria condizione e, nello stesso tempo, viene incontro alle necessità, soprattutto nelle medie e piccole aziende che, specie in un momento congiunturale pesante come l'attuale, potrebbero in tal modo offrire un notevole assorbimento di personale oggi disoccupato.

Affidiamo, quindi, la presente proposta di legge alla approvazione degli onorevoli colleghi.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

A parziale modifica di quanto stabilito dalla legge 29 aprile 1949, n. 264, dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, e dalla legge 1° giugno 1977, n. 285, i datori di lavoro possono assumere al primo o al secondo oppure al terzo livello di ciascuna categoria con richiesta nominativa gli iscritti nelle liste degli uffici di collocamento, indipendentemente dal livello della categoria in cui si trovano.

## ART. 2.

La richiesta nominativa determina l'automatico passaggio dell'iscritto nelle liste degli uffici di collocamento alle mansioni del primo o del secondo oppure del terzo livello della categoria cui appartiene ed alle quali deve essere adibito.

## ART. 3.

In ogni caso, il lavoratore appartenente al primo o al secondo oppure al terzo livello e richiesto nominativamente, non può essere adibito a mansioni o funzioni inferiori al livello in cui si trova al momento dell'assunzione.